



# COMUNE DI TORNARECCIO

(Provincia di Chieti)

P.I. 00636960692  
Via Del Carmine n. 8  
66046 TORNARECCIO

C.F. 81001210699  
Telefono e fax 0872-868884  
Telefono 0872-868139

**ORDINANZA SINDACALE N. 20 REG. ORD. DEL 14 giugno 2018**

**Oggetto: ORARI DI SVOLGIMENTO SPETTACOLI ED INTRATTENIMENTI ALL'APERTO SU AREE PUBBLICHE E NEI PUBBLICI ESERCIZI PER LA STAGIONE ESTIVA.**

## II SINDACO

### CONSIDERATO che:

- Durante la stagione estiva, numerose iniziative con finalità di svago, trattenimento e socializzazione per la cittadinanza sono organizzate su aree pubbliche o in locali all'aperto nelle pertinenze dei pubblici esercizi;
- Tali attività, unitamente ad altre iniziative organizzate dal comune, rappresentano durante l'estate importanti momenti di incontro non solo per i giovani ma anche per adulti ed anziani; ciò, anche in considerazione delle mutate abitudini sul modo e sui tempi delle vacanze, atteso che sempre maggiore è il numero delle persone che trascorre l'estate al paese;
- Tali iniziative, tuttavia, se non adeguatamente regolamentate, in quanto esercitate all'aperto e comportanti emissioni sonore, possono incidere negativamente sul diritto al riposo delle persone – anch'esso da tutelare e costituire fattore scatenante di turbative in materia di ordine e sicurezza pubblica;
- Appare pertanto necessario disciplinare gli orari delle attività di intrattenimento svolte all'aperto al fine di contemperare tutte le ragioni di rilevanza generale coinvolte; è indubbio infatti che risponda all'interesse generale garantire che tali iniziative abbiano luogo ma anche che le stesse debbano svolgersi senza pregiudicare il riposo notturno dei residenti e la vivibilità delle aree interessate;
- Nel mese di agosto, in particolare, le manifestazioni previste ben potrebbero offrire, durante l'intero arco settimanale e non già limitatamente ai fine settimana, eventi musicali destinati al miglior intrattenimento del pubblico, al pari di quanto sostanzialmente avviene nei comuni turistici;

**DATO ATTO che** gli spettacoli ed i trattenimenti organizzati in pubblici esercizi allo scopo di attirare la clientela (piano bar, concertino, diffusione musica dal vivo, cabaret, musica con Dj, ecc...):

1. Devono svolgersi nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni ed autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico sanitaria e di inquinamento acustico e che quelle svolte all'interno dei locali (al chiuso) non sono comprese nella presente trattazione;
2. Sono esenti dall'autorizzazione ex art. 68 TULPS, solo se sussistono le condizioni:
  - L'ingresso sia libero e gratuito;
  - L'attività di trattenimento sia complementare a quella prevalente la somministrazione;
  - Siano assenti spazi espressamente destinati ad attività di spettacolo o ballo (pista da ballo, sedie disposte a platea, ecc...);
  - Non siano pubblicizzati gli avvenimenti di spettacolo in modo che l'avventore si indirizzi in quel locale per la sola attività di somministrazione;
  - Il prezzo delle consumazioni non sia maggiorato rispetto ai prezzi normalmente praticati.



# COMUNE DI TORNARECCIO

(Provincia di Chieti)

3. Sono assoggettate ad autorizzazione di pubblico spettacolo ex art. 68 e 69 TULPS, quando presentino i seguenti elementi.
- Pagamento del biglietto di ingresso;
  - Pubblicità degli spettacoli o dei trattenimenti;
  - Complessità della struttura del locale dove si svolge l'attività;
  - Rilevante numero di persone che accedono al locale (D.M. 16 febbraio 1982).

**CONSIDERATO ALTRESI'** che tutte le attività di spettacolo e trattenimento – non connesse ai pubblici esercizi - organizzate a fine imprenditoriale in occasione di sagre, feste o fiere locali , sono soggette ad autorizzazione di pubblico spettacolo di cui agli artt. 68 e 69 del TULPS;

**ATTESO** che questa Amministrazione :

- In linea con le proprie scelte ed i relativi investimenti , ritiene importante fornire un criterio di riferimento in ordine ad una materia concernente il rilancio economico del paese dove i pubblici esercizi e le attività commerciali costituiscono , soprattutto nel periodo estivo e nei momenti di maggior afflusso, un presidio del territorio, contribuendo , anche attraverso le variegate attività di intrattenimento , ad una corretta fruizione degli spazi della città;
- Parimenti, ritiene di dover garantire il rispetto e la tutela della quiete pubblica e privata nonché tutelare la popolazione da possibili fenomeni derivanti dall'inquinamento acustico prodotto dalle attività di spettacolo e di intrattenimento , attraverso provvedimenti che stabiliscano in particolare che - **dopo le ore 24:00 - ogni attività musicale all'esterno dovrà cessare;**

**VISTO** l'art. 50 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" in ordine alle competenze del sindaco in materia di orari e l'art. 7 bis della stessa disposizione , che stabilisce le sanzioni per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti e delle Ordinanze comunali;

**VISTO** l'art. 9 del R.D. 18 giugno 1931, n.773 (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza),che dispone che l'autorità può imporre prescrizioni per motivi di pubblico interesse e, più in generale, gli artt. 68 e 69 della stessa disposizione;

**RICHIAMATO**, per quanto concerne l'attività di somministrazione di alimenti e bevande , il punto 4 della circolare esplicativa del Ministero dello Sviluppo Economico n. 3644 del 28/10/2011, secondo cui: "Specifici atti provvedimenti adeguatamente motivati e finalizzati a limitare le aperture notturne o a stabilire orari di chiusura correlati alla tipologia ed alle modalità di esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande per motivi di pubblica sicurezza o per specifiche esigenze di tutela (in particolare in connessione alle problematiche connesse alla somministrazione di alcolici), possono continuare ad essere applicati ed in futuro adottati, potendosi legittimamente sostenere che trattasi di "Vincoli" necessari ad evitare "Danno alla sicurezza (..) indispensabili per la protezione della salute umana(...) dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale", espressamente richiamati come limiti all'iniziativa e all'attività economica privata ammissibili, all'art. 3, comma 1, del D.L.13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni , dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148";

**RITENUTO** ragionevole procedere ad una fissazione dei tempi e dei modi di svolgimento delle attività musicali all'aperto nonché l'utilizzo di fonti sonore , fisse e mobili svolte all'aperto attraverso l'emissione di un'ordinanza sindacale **con la quale si autorizzano, i pubblici esercizi che ne facciano richiesta** ad effettuare gli spettacoli e i trattenimenti all'aperto nelle ore serali per **il periodo dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza e fino al 30 settembre 2018, solo nei giorni di venerdì, sabato , domenica , festivi e prefestivi;**

**RITENUTO** altresì di consentire l'effettuazione di spettacoli musicali all'aperto durante l'intero arco settimanale, esclusivamente nel periodo **dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza e fino al 30 settembre 2018** ed unicamente nell'ambito di manifestazioni di carattere culturale o sociale;



# COMUNE DI TORNARECCIO

(Provincia di Chieti)

## ORDINA

1. **Di consentire** – limitatamente al periodo **dalla data di pubblicazione della presente ordinanza e fino al 30 settembre 2018:**
  - a) **Lo svolgimento di intrattenimenti all'aperto nei pubblici esercizi solo negli spazi già autorizzati alla somministrazione all'esterno dei locali:**
    - dalle ore **20,30** alle ore **02,00** il venerdì, il sabato, la domenica e i giorni festivi e prefestivi;
  - b) **lo svolgimento di manifestazioni di pubblico spettacolo in genere all'aperto:**
    - dalle ore **20,30** alle ore **24,00** tutti giorni feriali;
    - dalle ore **20,30** alle ore **02,00** il venerdì, il sabato, la domenica e i giorni festivi e prefestivi.
2. **di consentire** l'effettuazione di spettacoli musicali all'aperto durante l'intero arco settimanale, esclusivamente nel periodo **dalla data di pubblicazione della presente ordinanza e fino al 30 settembre 2018** ed unicamente nell'ambito di manifestazioni di carattere culturale o sociale:
  - dalle ore **20,30** alle ore **24,00** tutti giorni feriali;
  - dalle ore **20,30** alle ore **02,00** il venerdì, il sabato, la domenica e i giorni festivi e prefestivi
3. **di subordinare:**
  - le attività di cui al punto 1.a (**intrattenimenti all'aperto**) alla preventiva Comunicazione di inizio attività con l'indicazione delle date di svolgimento, durante l'intero periodo di validità dell'ordinanza;
  - le attività di cui al punto 1.b (**manifestazioni di pubblico spettacolo**) all'autorizzazione ex artt. 68 e 69 TULPS;
4. **di limitare l'orario di somministrazione di alimenti e bevande negli spazi esterni dei pubblici esercizi, alle ore 02,00;** tale limitazione dovrà essere adeguatamente pubblicizzata dall'esercente affinché ogni avventore ne sia a conoscenza. Le strutture relative (**tavoli e sedie, arredi, giochi, ecc...**) dovranno essere opportunamente ricoverate oltre tale orario, salvo che le stesse siano saldamente poggiate al suolo, al fine di evitare ogni forma di violazione ed abuso;
5. di stabilire che siano rispettati i valori massimi di immissione sonora previsti dalla normativa vigente;

## DISPONE

- la notifica di copia della presente agli esercenti interessati;
- che la presente Ordinanza sia pubblicato:
  - All'ALBO Pretorio del Comune di Tornareccio (CH)
  - Sul Sito del Comune di Tornareccio (CH)
  - All'Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di CHIETI
  - Al Comando Stazione Carabinieri di Archi (CH)
  - Al Comando Guardia di Finanza di Lanciano (CH)

**Che** per l'accertamento delle violazioni, la contestazione, la notificazione delle medesime e per la definizione degli accertamenti, per l'introito e devoluzione dei proventi delle somme riscosse, si osservino, in quanto applicabili, le norme del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni e della Legge 24.11.1981, n. 689 e successive modificazioni.

**Che** ogni violazione alla presente Ordinanza sia sanzionata con una somma pari a Euro 500,00 (Euro cinquecento/00), in relazione al disposto dell'art. 7 bis del ridetto D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

La presente Ordinanza è impugnabile, in alternativa:

- Mediante ricorso innanzi al Prefetto della provincia di Chieti entro il termine di 30 giorni;
- Mediante ricorso innanzi al TAR dell'Abruzzo entro il termine di 60 giorni dall'avvenuta pubblicazione (D.Lgs. n. 104 del 2 luglio 2010).

Dalla Residenza Municipale, lì 14 giugno 2018

Il sindaco  
F.to Prof. Remo FIORITI